

IN BREVE n. 012-2014
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - FEBBRAIO 2014

L'indice Istat relativo al mese di febbraio 2014 è pari a 107,2 %. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2013 è **0,320028 %** (incremento mese).

Si fa presente che a partire dai dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo è il 2010 (la base precedente era il 1995).

Quindi il nuovo indice di base è 2010 = 100.

Secondo l'articolo 2120 del codice civile il trattamento di fine rapporto al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando

- il 75 % del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente
- l'1,5 % annuo, frazionato su base mensile (0,125% al mese).

In caso di una anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione va applicato sull'intero importo accantonato sino al periodo di paga in cui l'erogazione viene effettuata.

Per il resto dell'anno l'aumento si applica, invece, solo sulla quota al netto della anticipazione, quella che rimane a disposizione del datore di lavoro.

Non è soggetta a rivalutazione la quota di Tfr versata dai lavoratori ai Fondi di previdenza complementare.

Va invece rivalutata dal datore di lavoro la quota di Tfr maturata dal lavoratore di una azienda con più di 50 dipendenti. In base al comma 755 art. 1 Finanziaria 2007 il Tfr maturato da questi lavoratori a partire dal 1 gennaio 2007 deve essere trasferito al Fondo tesoreria presso l'Inps, fermo restando che il datore di lavoro, anche se non ha più la disponibilità di tali somme, dovrà ugualmente gestirle dal punto di vista contabile, compresa la rivalutazione monetaria.

Legge 27.12.2006, n. 296 - Articolo 1

755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.

756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 13/03/2014 per il mese di FEBBRAIO 2014

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1995 (base 100)	Base di riferimento: 1995 = 100											
1996	102,4	102,7	103,0	103,6	104,0	104,2	104,0	104,1	104,4	104,5	104,8	104,9
%	5,5	5,0	4,5	4,5	4,3	3,9	3,6	3,4	3,4	3,0	2,6	2,6
1997	105,1	105,2	105,3	105,4	105,7	105,7	105,7	105,7	105,9	106,2	106,5	106,5
%	2,6	2,4	2,2	1,7	1,6	1,4	1,6	1,5	1,4	1,6	1,6	1,5
1998	106,8	107,1	107,1	107,3	107,5	107,6	107,6	107,7	107,8	108,0	108,1	108,1
%	1,6	1,8	1,7	1,8	1,7	1,8	1,8	1,9	1,8	1,7	1,5	1,5
1999	108,2	108,4	108,6	109,0	109,2	109,2	109,4	109,4	109,7	109,9	110,3	110,4
%	1,3	1,2	1,4	1,6	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,8	2,0	2,1
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4
%	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0
%	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1
%	2,3	2,3	2,4	2,5	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8
%	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9
%	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3
%	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4
%	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8
%	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5
%	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8
%	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
%	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	Base di riferimento: 2010 = 100											
	Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2										
%	0,6	0,5										

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

STUDI DI SETTORE e GRAVIDANZA

Lo stato di gravidanza della contribuente non consente un andamento regolare dell'attività, da cui la inapplicabilità degli studi di settore (ev. base di riferimento ai fini fiscali per integrare un "non regolare periodo lavorativo assoggettabile ai rilevamenti matematici la legge di tutela della maternità che prevede un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di 5 mesi).

Commissione tributaria regionale sezione 49 di Milano - sentenza 417 del 2014 in passato orientamento in senso contrario

PREVIDENZA - RIFLESSIONI

Si scontano oggi, le cattive gestioni previdenziali del passato

Sia le pensioni calcolate col metodo retributivo che quelle col metodo contributivo poggiano nell'attualità sul sistema a ripartizione, dove i lavoratori in attività lavorativa coi contributi pagano le pensioni in essere.

Ma perché non si è mai tesaurizzato il flusso contributivo? che fine hanno fatto i tanti contributi versati quando il sistema vigeva ancora nella maggior parte nella fase di accumulo?

Risposta: troppi soldi sono stati devianti per scopi non attinenti alla previdenza.... Si iniziò negli anni trenta colla famosa guerra d'Africa... e poi così via...e, in seguito, in mancanza di capitalizzazione, ecco la trovata della ripartizione che crea invidie e discordie tra lavoratori, pensionandi e pensionati...ma perchè nessuno non dice niente sul comportamento di questi amministratori?

Attenzione ai tagli sulle pensioni....ma danno poi così tanti introiti

Attenzione quando si vogliono ottenere risorse...i tagli possono essere effimeri, ma in compenso creano polverone.

Si legge su Sole 24 ore di domenica 16 marzo 2014:

Quando si vogliono ottenere risorse rilevanti bisogna tralasciare il termine di pensioni d'oro.

Infatti, 2,5 miliardi di netti sono ottenuti applicando un contributo alle pensioni superiori a 2.000 euro lorde mensili, livelli di pensione che non possono certo essere qualificati come d'oro. Il contributo netto derivante dalle pensioni tra i 2.000 e i 3.000 euro sarebbe di 1,5mld, quello derivante da pensioni tra i 3.000 e i 5.000 di 0,62 mld e quello per pensioni superiori a 5.000 euro di 0,32 mld.

Si deve dunque decidere se si vuole fare un intervento sulle pensioni d'oro o un intervento che produca un ammontare dato di risorse.

Un particolare va poi tenuto ben presente: i tagli alle pensioni comportano anche minori entrate fiscali...e il tanto meno è proporzionale all'entità, visto che il nostro sistema fiscale poggia sulla gradualità e i tagli incidono sul reddito marginale, fiscalizzato con le aliquote più alte.

Non bisogna dimenticare che

Non si può dimenticare che chi è andato in pensione lo ha fatto in base alle leggi in quel momento vigenti...acquisendo un diritto soggettivo che non può essere ignorato e cancellato in uno Stato rispettoso del diritto.

Già molto criticabile, anche da un punto di vista del diritto, cambiare le regole in corso di maturazione della pensione, cancellando delle legittime aspettative sulle quali il lavoratore ha fatto calcolo nel costruire il suo futuro previdenziale ... a maggior ragione non si possono cambiare le regole nelle pensioni in essere costruite in base alle leggi in vigore e a fior di versamenti contributivi a valore corrente, pensioni sulle quali viene fatto affidamento per un dignitoso post lavorativo.

Ricordiamo come di recente alcune sentenze di Cassazione, in coerenza anche con quanto raccomandata dalla Corte costituzionale, hanno sentenziato che eventuali cambiamenti delle norme previdenziali debbano rispettare il concetto del pro rata, ovvero il cambiamento della norma deve essere applicato solo per i periodi successivi e non su tutta la vita lavorativa.

Pensioni: costo o spesa per lo Stato?

Le pensioni coperte da contributi frutto da una vita di lavoro non sono un costo, ma una giusta spesa a fronte del debito maturato dallo Stato che ha ricevuto i contributi, li avrebbe dovuto investire e quindi deve restituire sotto forma di prestazioni secondo regole ben precise pattuite per legge: la pensioni sono un debito da onorare.

CORTE EUROPEA - MATERNITA' SURROGATA e CONGEDO DI MATERNITA'

Per il figlio nato da madre in affitto nessun diritto a congedi e permessi dal lavoro.

Per la Corte di giustizia europea (sentenze 18 marzo 2014 C167 e C363) alle madri committenti non spetta il congedo retribuito (congedo di maternità o adozione). La direttiva della Ue ha lo scopo di promuovere il miglioramento della sicurezza sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento, nonché di assicurare la protezione delle particolari relazioni tra la donna e il suo bambino, ma non vincola a riconoscere le tutele nel caso di madri committenti.

DALLA CASSAZIONE

Sulle pensioni sequestro limitato a un quinto

Il sequestro preventivo in funzione a eventuale successiva confisca per reati commessi contro la pubblica amministrazione è possibile, ma nei limiti del quinto dell'importo in fruizione: pignoramento al netto delle ritenute che gravano sui trattamenti percepiti.

Corte di Cassazione sezione penale - sentenza numero 12541 del 17 marzo 2014

LAVORO DOMESTICO - PAGAMENTO CONTRIBUTI CON MAV

Con messaggio del 18 marzo 2014, n. 3381, l'Inps rende noto che, dal 2014, la comunicazione di accoglimento da parte dell'Inps del rapporto di lavoro domestico conterrà in allegato i bollettini Mav in numero variabile fra uno e quattro, a seconda del trimestre di inizio del rapporto di lavoro, e comunque a copertura del primo anno solare di contribuzione.

Sempre dal 2014, la comunicazione di rinnovo verrà inviata una volta l'anno e conterrà in allegato i bollettini Mav in numero variabile fra uno e quattro, anche in relazione alla durata definita per il rapporto di lavoro, e comunque a copertura della contribuzione dovuta per l'anno in corso.

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

BRAMANTE

Data di emissione il 22 marzo 2014

MICHELANGELO

Data di emissione il 23 marzo 2014

DA FRANCO ABRUZZO - Presidente Unp@it

Brunetta ha ripreso il mio intervento....

Carlo Cottarelli, "mister 300mila euro", sforna mirabolanti piani di carta del tipo "Cinque miliardi di risparmi in 8 mesi", ma in realtà conduce una gigantesca operazione di intimidazione sociale contro i pensionati. Poi dice: "Sugli assegni la scelta è politica". Come affermare: "Non prendetemi sul serio. Sono pagato e devo giustificare lo stipendio. Non decido io, il Governo potrebbe anche cestinare i miei studi con i tagli". Depressione, tachicardia, mal di testa, dolori articolari acuti, vista appannata improvvisamente, insonnia: tra gli anziani le parole di Cottarelli generano nuove malattie e tanta insicurezza. I riflessi della strategia del commissario sono terribili, drammatici, allarmanti. Renzi ha detto che non toccherà le pensioni, ma quelle parole non hanno fermato "mister 300mila euro". E se decidesse di tornarsene al Fmi? E' una speranza. Non c'era bisogno di lui per spargere il terrore tra 17 milioni di cittadini in quiescenza. In Italia è sprecato.

DALLA CORTE DI APPELLO

Omissione di soccorso

Investire un motociclista, scendere dal veicolo e andare via dopo aver constatato la lieve entità del danno patito dall'investito integra gli estremi di omissione di soccorso.

Corte di Appello di Cagliari - sentenza 1501/2013

PENSIONI e VITALIZI - PARZIALE DIVIETO DI CUMULO

La legge di Stabilità 2014 ha introdotto dal 1 gennaio un parziale divieto di cumulo della pensione con altri redditi conseguiti nel settore pubblico: il pensionato non può superare un cumulo che ecceda i 311.658,93 euro. Sono soggetti a questo cumulo anche i vitalizi derivanti da cariche pubbliche elettive, sono invece escluse le pensioni integrative o prestazioni occasionali inferiori ai 5mila euro e della durata complessiva in un anno di 30 giorni..

Alla assunzione o al conferimento dell'incarico la pubblica amministrazione deve acquisire dall'interessato una dichiarazione che indica l'eventuale pensione in godimento al netto delle

possibili trattenute per il contributo di solidarietà. In difetto di tale dichiarazione (controllabile presso gli enti previdenziali) l'incarico non può essere perfezionato.

Ricordiamo inoltre come precedenti disposizioni vietino già il conferimento di incarichi, anche temporanei, presso lo stesso ente al titolare di una pensione pubblica (art.25 legge 724/1994, art.5 comma 9 DL 95/2012 e art.53 comma 16ter DLgs 165/2001).

**IN ALLEGATO A PARTE - DIP.FUNZ.PUBBLICA Circolare n. 3 del 12.03.2014
(documento 067)**